



COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
(Provincia di Avellino)

Viale Municipio n. 4 83030
Telefono 0825-952053 Fax 0825-961361
comune.prata@tin.it - comune.prata@cert.irpinianet.eu
C.F. - P.IVA 00207480641

Prot. 4110

del 24-11-2020

ORDINANZA SINDACALE n. 58 del 24-11-2020

Oggetto: CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA" - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 35 del 30.10.2020 con cui veniva disposta la chiusura, in via precauzionale, del plesso scolastico scuola dell'infanzia "E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA" - con sede in Viale Municipio di questo Comune, dal 31.10. al 14.11.2020 in relazione alla situazione epidemiologica locale legata al COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, a firma del Presidente della Regione Campania, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che

"1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola

primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio."

Vista l'ordinanza n. 92 del 23.11.2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha disposto "con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza."

Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento, in considerazione della situazione epidemiologica a livello comunale caratterizzata da un incremento costante dei contagi e dei dati insufficienti forniti dai test di screening;

Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

ORDINA


Per le motivazioni riportate in premessa, in via precauzionale, la proroga della chiusura, del plesso scolastico scuola dell'infanzia, nonché la sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado "E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA" con sede in Viale Municipio di questo Comune, sino a tutto il 5 dicembre 2020, salvo diverse determinazioni legate a sopravvenute disposizioni governative/regionali ed al mutamento della situazione epidemiologica locale.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale;
- Che la stessa sia trasmessa:
 - Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "E. COCCHIA- C.A. DALLA CHIESA";
 - All'ASL di Avellino;
 - al Prefetto di Avellino;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra;
 - Alla Regione Campania servizio Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Dalla sede Municipale, lì 24 novembre 2020


Il Sindaco
Dott. Bruno Francesco Petruzziello



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, Giunta Regionale della Campania Il Presidente in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";